

non fosse da lasciarsi ad uomini inetti o men che probi, fece leggi a regolare la professione dei *misseti* o sensali, che doveano essere riconosciuti ed approvati, e determinava la tassa che col nome di *misseteria* il governo avea ad esigere sulle contrattazioni (1).

Ma soprattutto meritano considerazione le leggi e i provvedimenti a tutelare le trasmissioni delle proprietà e gl'interessi comuni. Erasi a questo scopo istituito, fino dal principio del secolo, apposito ufficio detto dell'*Esaminador*, al quale spettava approvare, dopo relativo esame, le carte di vendita, vigilare sui notai, tener registro dei depositi (2): devono gli *Esaminadori* far noto per pubblico bando nella chiesa del venditore a Rialto lo stabile da vendersi, eccitando a presentarsi chi vantar potesse ragioni sul medesimo. Solo dopo verificata la piena libertà dello stabile e che la sua vendita non pregiudicava punto agl'interessi dei terzi, gli *Esaminadori* potevano opporre la loro firma all'istrumento relativo, e ancora altre e lunghe formalità precedevano alla immissione in possesso, onde veniva forse impaccio al libero e facile passaggio della proprietà, ma perfetta garanzia da ogni futura molestia al compratore.

E doveano gli *Esaminadori* tenere regolar registro, in cui notare ogni passaggio di proprietà, coi nomi dei contraenti, l'anno, il mese, il giorno, i testimoni, il notaio

(1) 26 giugno 1217. Libro *Clericus e Civicus* p. 190.

(2) 1287 *mse sept. die VI. Capta fuit pars q. addat. in capitulari judicium examinat. q. sicut ipsi accipiunt a quolibet not. suo plezariam de lib. CC. sic accipiant a modo de lib. 500. It. q. dicti judices teneant. hre unum quaternum in quo unus eor. teneat. scribere qdlibet pignus et qlibet psens et dnarios redmissarum q. venient ad man. suas et suor. notarior. et quomodo ponent in manibus procurator. sci. Marci dicta pignora et psentia et dnorum repromissar. et de eo qd remanebit penes eos teneant redde. racioem succesbus suis p. dictum quaternum infr. qndec dies pstq. exiverint de dito officio Com. II, p. 37.*